

che la conseguenza di quello da me proposto all'articolo 1° e che fu già approvato.

Poichè, dal momento che si impone al comune di Massa Marittima il dovere di pagare esso i canoni annui e gli si dà il diritto di rimborso contro i proprietari, è naturale che anche al comune di Massa si debba accordare quel diritto di prelazione, che Commissione e Governo proponevano di accordare ai creditori, nella ipotesi che essi, in luogo del comune di Massa, fossero obbligati al pagamento.

Quindi, io credo che la Commissione ed il Governo vorranno accettare questo emendamento, che non è che una conseguenza necessaria della modificazione già accettata nell'articolo 3.

Valle, della Commissione. La Commissione accetta tanto l'emendamento dei deputati Zucconi e Campi quanto quello proposto dall'onorevole sotto-segretario di Stato.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Accetto anch'io l'emendamento dei deputati Zucconi e Campi.

Presidente. Dunque l'articolo 6 rimane modificato così:

« I creditori dell'annuo canone di cui agli articoli 3 e 5, od il comune di Massa Marittima nel caso contemplato dal secondo comma del detto articolo 3, avranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili liberati dalle servitù, mediante l'ipoteca derivante dalla presente legge, e da iscriversi ne' sei mesi dalla data in cui è divenuta definitiva la liquidazione del canone.

« Questa ipoteca sarà iscritta per cura della Giunta, a spese dei proprietari affrancati, non appena le decisioni arbitrali saranno divenute definitive in conformità dell'articolo 12. Della detta iscrizione verrà dato avviso agli interessati nel foglio riconosciuto nella Provincia come ufficiale per gli atti giudiziari, con tre successive e non interrotte pubblicazioni. »

« Le ipoteche dei creditori, le quali cessano, secondo l'articolo 4°, di essere operative nei terreni devoluti all'uso popolare, sono di diritto trasferite nel loro grado giusta il canone dovuto dai proprietari dei terreni affrancati ai proprietari dei terreni ceduti, quando il relativo privilegio sia stato annotato dentro sei mesi dalla data dell'ultima inserzione nel foglio degli atti giudiziari, e con grado soltanto dalla data della annotazione, se dopo.

« L'annuo canone è sempre affrancabile secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, numero 1636. »

Pongo a partito l'articolo 6 così modificato.

(È approvato).

« Art. 7. È istituita una Giunta d'arbitri composta di un giudice del Tribunale civile e penale di Grosseto, il quale è nominato, a capo di ogni anno, dal primo presidente della Corte di appello di Firenze e ne è il presidente, e di due arbitri, uno scelto dal presidente dello stesso Tribunale, ed un altro dal Consiglio provinciale.

« A ciascun arbitro è dato un supplente nei modi e con le norme del comma precedente.

« Sarà segretario del Collegio arbitramentale un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto dello stesso Tribunale.

« L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

« La Giunta d'arbitri ha sede presso la prefettura di Grosseto. »

A quest'articolo gli onorevoli Zucconi e Campi propongono il seguente emendamento:

« *Modificare l'articolo nel modo seguente:* »

« È istituita una Giunta d'arbitri composta di un giudice del Tribunale civile e penale di Grosseto, il quale è nominato, a capo di ogni anno, dal primo presidente della Corte di appello di Firenze e ne è il presidente, e di due arbitri, *eletti per un biennio*, uno dal Prefetto, ed un altro dal Consiglio provinciale.

« *Tanto al giudice presidente quanto ai due arbitri è dato un supplente nei modi e con le norme del comma precedente.*

« *Il giudice presidente e i due arbitri, sì titolari che supplenti, possono essere rieletti.* »

(Il resto come nel disegno della Commissione).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Gli emendamenti che ho proposto all'articolo 7 sono tre, e sono tutti scritti in corsivo.

Il primo si riferisce al tempo pel quale devono essere eletti i due arbitri, che io proporrei fossero eletti per un biennio, riparamo, così, ad una omissione che notasi nel disegno di legge della Commissione. Poi pro-